

Assessorat de l'Éducation, de l'Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale

Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

Prot. n. 2741/SS

Aosta, 28 febbraio 2023

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44, recante « Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico », che prevede « in considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese secondo le modalità definite dalla Regione, ed è introdotto, a partire dalla scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalità CLIL (Content and Language Integrated Learning) »;

visto l'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante « Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta », che stabilisce che « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce, con proprio decreto, tipologie e modalità per l'effettuazione delle prove di conoscenza delle lingue francese ed inglese di cui all'articolo 5 del d.lgs. 44/2016. In ossequio al principio statutario di cui all'articolo 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'articolo 2 del d.lgs. 44/2016, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado ubicate nei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), si svolge anche una prova di conoscenza della lingua tedesca, in aggiunta alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1 o, qualora l'insegnamento della lingua inglese non sia previsto come obbligatorio, in sostituzione delle medesima prova »;

richiamato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante « Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 », con il quale si precisa che la partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;

prove regionali per classi terze secondaria primo grado 2023.doc

Département surintendance des écoles Dipartimento sovraintendenza agli studi 51.00.00



richiamato, in ultimo, il decreto dell'Assessore competente in materia di istruzione prot. n. 22060/ss, in data 14 ottobre 2022, con il quale sono state regolamentate le prove linguistiche regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2016 per l'anno scolastico 2022/2023;

ritenuto, pertanto, opportuno uniformare a livello regionale nell'ambito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione i requisiti di ammissione al medesimo, tenuto conto della particolarità del sistema scolastico della Regione,

DECRETA

che la partecipazione alle prove linguistiche regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 18/2016 costituisce requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, in analogia a quanto stabilito a livello nazionale per le rilevazioni INVALSI.

L'Assessore On.le Luciano Caveri Documento firmato digitalmente